



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocato: può rinunciare all'incarico?

Autore: Redazione | 01/03/2018



Come e quando l'avvocato può interrompere il mandato professionale e quali sono i suoi obblighi subito dopo la cessazione del rapporto.

Hai dato delega a un avvocato di difenderti in una causa contro il tuo vicino. Lo avevi scelto sulla base della fiducia che ti aveva dato sin dal primo appuntamento:

ti era sembrato preparato e competente. Anche per questa ragione, sentendoti tutelato e garantito da chi conosce bene la materia, hai deciso di fare la causa. Gli hai pagato l'anticipo e hai assistito alle prime udienze. Senonché, per degli attriti sorti nel corso del giudizio, lui ti ha comunicato che intende rinunciare al mandato e, pertanto, ti ha invitato a firmargli una lettera con cui lo sollevi dall'incarico. Oltre a chiederti se **l'avvocato può rinunciare all'incarico** accettato in precedenza e per il quale ha già ricevuto una parte del compenso, vorresti sapere chi andrà in udienza al posto suo se non troverai un sostituto, cosa farà il giudice in una ipotesi del genere - se è tenuto ad aspettare oppure può proseguire avanti nella causa, anche senza una tua difesa - e, in definitiva se l'avvocato, per rinunciare all'incarico, **deve dare il preavviso**. Di tanto parleremo nel seguente articolo.

L'avvocato può rinunciare all'incarico durante la causa?

Il rapporto che si instaura tra il cliente e l'avvocato è un normale contratto di mandato, regolato dal codice civile. Si basa sulla fiducia reciproca anche se ciò non impedisce all'avvocato di valersi di propri **collaboratori** (per ricerche, presenze in udienza o per le altre attività) e dei cui errori, comunque, risponde in prima persona.

Se viene meno il rapporto di fiducia da una parte o dall'altra, il contratto può essere sciolto in qualsiasi momento. Non esiste quindi un obbligo che imponga alle parti di rimanere legati al mandato fino alla fine del giudizio. Ben è possibile - e anzi succede di sovente - che una persona sia difesa da differenti avvocati nell'arco del medesimo processo. La sostituzione del difensore è quindi un'eventualità ricorrente. Si possono anche verificare ipotesi di difese congiunte in cui la parte, che prima ha prescelto un avvocato, decide in un successivo momento di affiancargli un ulteriore professionista (dovendo però pagare due parcelle autonome ad entrambi).

Se il **cliente può revocare il mandato all'avvocato** senza dover fornire una motivazione e senza dovergli versare un risarcimento del danno per l'interruzione del rapporto, **l'avvocato può rinunciare all'incarico dando però un preavviso**. Da un lato, dunque, il cliente è libero di interrompere immediatamente il rapporto, senza necessità di una comunicazione anticipata, dall'altro lato il professionista ha un dovere superiore: la legge gli impone di non lasciare

sprovvisto l'ex cliente di una difesa fino a quando questi non ha provveduto alla sua sostituzione. Vediamo dunque cosa deve fare l'avvocato dopo aver rinunciato al mandato.

Obblighi dell'avvocato dopo aver rinunciato al mandato

Secondo la legge professionale, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; nello stesso tempo, l'avvocato ha sempre la facoltà di recedere dal mandato, «con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente».

Il codice deontologico degli avvocati è ancora più severo nel stabilire che, in caso di rinuncia al mandato, l'avvocato deve dare alla parte assistita un **preavviso adeguato** alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

In caso di irreperibilità del cliente, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Attenzione però: il codice deontologico non è una legge, ma una regolamentazione che vale solo ai fini disciplinari per gli avvocati iscritti all'ordine. Per cui, da un punto di vista giuridico, il cliente ha poche armi (se non una denuncia all'Ordine professionale) per imporre all'avvocato il rispetto del preavviso. Peraltro, non essendo fissato il termine entro cui tale preavviso deve essere comunicato, tutto ciò che può dirsi con certezza è che il legale non può comunicarlo due o tre giorni prima dell'udienza.

Dunque è solo un dovere deontologico e non giuridico quello che impone all'avvocato di dare il preavviso. In più, sempre per dovere deontologico, il

professionista che rinuncia al mandato deve partecipare alle udienze fino a quando il cliente non lo ha formalmente sostituito e in causa non si è costituito un diverso difensore depositando il proprio fascicolo di parte.

Di solito avviene che l'avvocato, dopo aver rinunciato al mandato, partecipa alla successiva udienza nella quale, tuttavia, dopo aver prodotto l'atto di rinuncia al mandato, chiede al giudice un rinvio dell'udienza per consentire al cliente di sostituirlo e di dare al prossimo collega il tempo per studiare la pratica e costituirsi in giudizio. Si tratta di una prassi ormai consolidata in numerosi tribunali.

Nel **procedimento penale**, invece, il **difensore di ufficio** non può rifiutare o rinunciare all'incarico (salvo incompatibilità con la difesa per cause rigorose), ed ha comunque diritto al compenso.

Posso rinunciare alla causa se l'avvocato rinuncia al mandato?

Una volta avviata la causa non si può unilateralmente decidere di chiuderla, ma è necessario sempre il consenso dell'avversario. Il quale se è convenuto aderirà con molta probabilità alla proposta; invece se è attore vorrà ugualmente proseguire e, anzi, in assenza dell'avversario troverà più agevole la propria difesa.

L'avvocato può trattenere carte e documenti finché non lo pago?

Il cliente che revoca il mandato al proprio avvocato ha l'obbligo di pagargli eventuali compensi maturati successivamente al conferimento dell'incarico (salvo detrarre gli anticipi già versati). Nello stesso tempo ha il diritto a ottenere gli originali di tutti i documenti che gli aveva trasmesso a inizio causa nonché una dettagliata descrizione dell'andamento del giudizio e dello stato in cui esso si trova affinché sia comunicato al successivo difensore e questi possa più facilmente difendere la parte. L'avvocato non può mai trattenere per sé il fascicolo e rifiutarsi di consegnarlo al cliente se questi non gli ha corrisposto l'onorario residuo. Un comportamento del genere, oltre a un illecito deontologico, costituisce anche una grave violazione del diritto di difesa che potrebbe far scattare responsabilità penali e civili.

L'avvocato che rinuncia all'incarico mi deve restituire l'anticipo?

Se il cliente ha versato un anticipo all'avvocato nel momento stesso in cui gli ha conferito l'incarico o quando è stata avviata la causa, non ha diritto alla restituzione in caso di rinuncia all'incarico, sempre che tale compenso fosse – secondo gli accordi – remunerativo della sola fase introduttiva del giudizio. Se invece il compenso era stato versato in anticipo e doveva coprire tutto il giudizio, l'avvocato è tenuto a restituire la quota per la parte della causa da questi non più patrocinata.

Se sorgono contestazioni sull'onorario, sia l'avvocato che il cliente possono rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In ogni caso si può anche chiedere al giudice che definisca la giusta parcella per l'avvocato.

Conviene revocare l'incarico all'avvocato durante la causa?

Il nostro processo civile è formato a “compartimenti stagni”. Significa che, ad ogni fase corrispondono determinate attività e, una volta superata detta fase del processo, non è più possibile tornare indietro. In più la parte essenziale della causa è quella iniziale, in cui viene depositato l'atto introduttivo del giudizio (la citazione o la comparsa di risposta): è questo che fotografa la domanda giudiziale. Sicché, anche dopo l'eventuale sostituzione dell'avvocato, tale atto non può più essere modificato anche in presenza di gravi errori di difesa. Ecco perché a volte non ha molto senso sostituire l'avvocato, specie se la causa volge al termine. In più la revoca dell'incarico comporta una duplicazione parziale dei costi visto che comunque il nuovo difensore dovrà studiare da capo l'intero fascicolo e per questo tempo perso chiederà un compenso.

Se il cliente dovesse perdere la causa oppure ottenere meno di quanto aveva sperato, e ciò è dovuto a un errore grave del primo difensore, lo può citare in giudizio per responsabilità professionale e ottenere il risarcimento del danno. Sul

punto leggi l'approfondimento dedicato alla [responsabilità dell'avvocato](#).